IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", pubblicato sulla G.U. n. 103 del 05 maggio 2017 - Serie Generale, in vigore dal 20 maggio 2017;

VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla G.U. n. 241 dell'8 ottobre 2021 - Serie Generale, in vigore dal 23 ottobre 2021;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 3 dell'11 gennaio 2024, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 16 del 18 gennaio 2024, di ripartizione e assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'esercizio finanziario 2024, nelle more del perfezionamento del processo di riorganizzazione ministeriale, ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, n. 140;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 16.01.2024, con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro a decorrere dalla data del medesimo provvedimento;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'articolo 3, il quale prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, "*a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri*" di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione della stessa ANPAL "a *decorrere dalla medesima data*";

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, entrato in vigore in data 1 marzo 2024, adottato in attuazione della disposizione predetta, recante il "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di*

diretta collaborazione", a far data dall'entrata in vigore del quale lo scrivente Ministero è a tutti gli effetti subentrato nella funzione delle soppressa ANPAL;

VISTA la direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 26 del 27.02.2024 concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria con la quale si dispone l'avvalimento in favore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, della Divisione 3 della soppressa ANPAL.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione <territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/13, (UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE) n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/12;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente oggetto di riprogrammazioni approvate con Decisione della Commissione Europea C(2017) n. 8927 del 18 dicembre 2017, Decisione della Commissione Europea C(2018) n. 9099 del 19 dicembre 2018 e Decisione C(2019) n. 4309 del 6 giugno 2019, Decisione C(2020) n. 2384 del 14 aprile 2020, Decisione C(2020) 9323 del 15 dicembre 2020, Decisione C(2021) n. 6687 del 08 settembre 2021 e da ultimo con Decisione C(2022) n. 8265 del 10.11.2022 la cui Autorità di Gestione è individuata nell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito ANPAL);

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 17 settembre 2021 con cui è stata approvata l'assegnazione delle risorse aggiuntive provenienti da REACT EU al programma nazionale FSE dell'Italia dedicato alle "Politiche attive per l'occupazione", per complessivi 4,5 miliardi di euro, di cui un miliardo destinato al rifinanziamento dell'iniziativa denominata "Fondo Nuove Competenze" a valere sull'Asse 6 "Interventi REACT EU", Priorità di Investimento 1.3.i "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia";

VISTA la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e, in particolare, l'articolo 88, comma 1, che prevede l'istituzione del Fondo Nuove Competenze;

VISTO l'art. 4 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 26, del 13 ottobre 2020 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" che stabilisce l'incremento della dotazione finanziaria del FNC di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di

euro per l'anno 2021; ai sensi degli articoli 4 e 114, co. 5. del decreto-legge citato, tale incremento grava sul bilancio dello Stato, che provvede a trasferire le risorse ad ANPAL;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09 ottobre 2020 pubblicato sul sito ANPAL il 22 ottobre 2020, con il quale viene data attuazione al Fondo Nuove Competenze;

VISTO il decreto direttoriale di ANPAL n. 461 del 4.11.2020 con il quale è stato approvato, in attuazione del suddetto decreto interministeriale, il primo avviso Fondo nuove competenze;

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ed, in particolare, l'articolo 11-ter che, tra l'altro, prevede al comma 2, che "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, …,sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo [Nuove Competenze]…, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi";

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, che all'articolo 24 che introduce modifiche al citato articolo 11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021, prevedendo che nella ridefinizione della disciplina del Fondo Nuove Competenze tra le caratteristiche dei datori di lavoro cui prestare particolare attenzione vi siano anche quelle di "coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione ai quali conseguentemente risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori";

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 settembre 2022 attuativo dell'articolo 11-ter del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di ANPAL n. 320 del 10 novembre 2022 con il quale viene approvato il secondo Avviso Fondo Nuove Competenze, secondo quanto previsto dal decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 settembre 2022, in attuazione dell'art. 11-ter del decreto-leggen. 146 del 2021, con una dotazione così definita:

- 1 miliardo di euro a valere sulle risorse dell'iniziativa REACT-EU, affluite al Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO);
- eventuali conferimenti di risorse:

  • disposti da Amministrazioni nazionali o regionali titolari di Programmi Operativi a valere sul Fondo Sociale Europeo, ai sensi dell'art. 88, co. 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;

  • rinvenienti da eventuali economie che emergano in sede di rendicontazione degli interventi oggetto delle intese realizzate anche nelle annualità precedenti al 2022.

VISTO il Decreto ANPAL n. 523 del 11.12.2020 in forza del quale è stato statuito di impegnare per il Fondo Nuove Competenze, nell'esercizio finanziario 2020, la somma di euro 200.000.000,00 sul conto U.1.04.01.03.001 "Trasferimenti correnti a INPS" - gestione ordinaria del bilancio di previsione 2020.

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di ANPAL n. 47 del 7.09.2021 in forza del quale è stato statuito di impegnare a favore di INPS, per il Fondo Nuove Competenze, nell'esercizio finanziario 2021 la somma di euro 300.000.000,00 sul conto U.1.04.01.03.001 "Trasferimenti correnti a INPS" - gestione ordinaria del bilancio di previsione 2021.

CONSIDERATO che alla data del presente decreto le spese sostenute, così come monitorate e riepilogate dall'Autorità di Gestione del Fondo, sono così ripartite:

- Alla data del 31.12.2023 le somme erogate ammontano a euro 102.124.129,00;
- Le spese erogate a decorrere dal 01.01.2024 e da erogare ammontano a euro 487.122.653,00.

CONSIDERATO che l'art. 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 prevede che le spese sono ammissibili al PON SPAO se sono state sostenute da un beneficiario e pagate entro il 31 dicembre 2023

CONSIDERATA pertanto la necessità di rideterminare le fonti di finanziamento a valere sul Fondo Nuove Competenze Secondo Avviso per le spese pagate dopo il 31.12.2023,

DECRETA

Articolo Unico

La dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze secondo Avviso, approvato con Decreto del Commissario Straordinario di ANPAL n. 320 del 10 novembre 2022, è rideterminata come di seguito specificato:

- Le spese sostenute entro il 31.12.2023, pari a euro 102.124.129,00 milioni, sono finanziate a valere sul PON SPAO Asse 6 (REACT EU).
- Le spese sostenute e maturate dopo il 31.12.2023, pari a euro 487.122.653,00 sono finanziate:

- quanto a euro 457.010.724 milioni a valere sulle risorse nazionali di cui all'art. 4 d.lgs 104/2020 impegnate con i Decreti ANPAL n. 533 del 16.12.2020 e n. 47 del 7.09.2021;
- quanto a euro 30.122.653 a valere sulle risorse di cui all'art. 10-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

Il presente decreto è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet del Ministero: www.lavoro.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE

MASSIMO TEMUSSI
26.07.2024
Simo Temussi
14:58:20
GMT+01:00

Documento firmato digitaln do le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", e s.m.i..